

CAMERA DEI DEPUTATI N. 953

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUTTI

Norme per la corretta utilizzazione della rete INTERNET
a tutela dei minori

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il continuo sviluppo e l'evoluzione dell'attività telematiche, in particolare di INTERNET, segnano un punto di svolta fondamentale nella società contemporanea, annullando tempi e distanze fisiche, sociali e culturali.

La cosiddetta « società dell'informazione » è ormai formata e proiettata verso il futuro, portando con sé insieme agli indubbi e noti vantaggi anche, naturalmente, alcuni aspetti negativi. Uno di questi è rappresentato dalla diffusione sulle reti telematiche di contenuti illegali altamente immorali; anche se percentualmente essi rappresentano una piccola parte rispetto a quelli disponibili, ciò non toglie gravità al fatto che chiunque possa accedere ai siti cosiddetti « caldi », che diffondono immagini ad esempio pornografiche o violente.

L'attuale quadro normativo in materia di attività telematiche è incompleto, e non solo in Italia. Le ragioni principali di

questa lacuna nella regolamentazione giuridica si trovano soprattutto: nella impossibilità di emanare norme troppo dettagliate e precise che finirebbero per paralizzare l'attività di tutti i soggetti interessati; nella conseguente difficoltà di individuare una serie di previsioni che diano una ragionevole certezza dell'insieme dei diritti e dei doveri in capo agli utenti e ai *provider* e che al contempo siano abbastanza flessibili da non ostacolare il progresso della tecnologia; nella impossibilità, infine, di realizzare una regolamentazione efficace al di fuori di un concerto internazionale.

Procedendo dunque con la massima cautela possibile, si rende necessario fornire alle autorità gli strumenti per la repressione dei reati e ai gruppi sociali e ai singoli utenti gli strumenti per la scelta dei contenuti, in modo particolare per consentire una adeguata tutela dei minori.

I dati sono allarmati ove si pensi che esistono siti in cui viene minuziosamente descritto il procedimento di fabbricazione di sostanze stupefacenti o di ordigni esplosivi a cui possono liberamente accedere, intenzionalmente o casualmente, gli 8 mila bambini che «navigano» nella rete INTERNET per una media di tre ore e mezzo giornaliere.

Con la presente proposta di legge, lungi dal voler restringere in qualche

modo il diritto fondamentale sancito dall'articolo 21 della Costituzione, si intende da un lato limitare o almeno rendere meno accessibile un'informazione che potrebbe intaccare l'integrità e la formazione dei giovani, e dall'altro incentivare la conoscenza e l'utilizzo della rete INTERNET attraverso l'introduzione di corsi per studenti e docenti e di sgravi fiscali per coloro che diffondono siti culturali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È vietato istituire siti nella rete INTERNET i cui contenuti siano finalizzati, direttamente o indirettamente:

a) alla istigazione al consumo, alla produzione o allo spaccio di sostanze stupefacenti;

b) alla istigazione alla violenza e alla consumazione di reati;

c) alla divulgazione o alla pubblicizzazione di materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari diretti all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto.

2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.

ART. 2.

1. Il servizio di polizia delle telecomunicazioni nell'ambito dei compiti individuati con il decreto di cui al comma 15 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, vigila sulla liceità e sulla moralità del contenuto dei siti della rete INTERNET accessibili al pubblico, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, l'organo del Ministero dell'interno preposto alla sicurezza e alla regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti previsti dall'articolo 1 commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o di mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione accessibili al pubblico.

3. L'autorità giudiziaria dispone l'oscuramento dei siti della rete INTERNET i cui contenuti sono palesemente illeciti o offensivi del buon costume o tali da attentare all'ordine pubblico.

4. Chiunque, con qualsiasi mezzo, può denunciare eventuali violazioni alle disposizioni della presente legge. A tal fine è istituito un apposito numero verde.

ART. 3.

1. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni può autorizzare la diffusione di siti della rete INTERNET i cui contenuti siano parzialmente simili a quelli vietati ai sensi dell'articolo 1, purché tali siti siano protetti da appositi codici di accesso.

2. I fornitori di accesso alla rete INTERNET promuovono la conoscenza e l'uso, tra gli abbonati e gli utilizzatori, dei programmi che consentono di schermare l'accesso ai siti di cui al comma 1.

3. I fornitori di accesso alla rete INTERNET erogano, se richiesti, l'assistenza per l'installazione di sistemi di selezione da parte degli abbonati.

4. I fornitori dei siti individuati ai sensi del comma 1 consentono l'accesso agli utenti solo dopo la comparsa di un avviso che ne segnala la natura ed eventualmente dell'invio di una *password* o di altre informazioni che diano una ragionevole certezza della maggiore età dell'utente.

ART. 4.

1. Il Governo predispone interventi atti a favorire la promozione e la diffusione della rete INTERNET.

2. Il Governo prevede l'introduzione di corsi per docenti e studenti della scuola media superiore sull'uso corretto della rete INTERNET tenuti in orario extra scolastico e l'inserimento delle nuove tecnologie informatiche fra le materie curriculari dell'area scientifica.

ART. 5.

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, istituisca siti culturali, come definiti ai sensi del comma 2, sulla rete INTERNET può usufruire di sgravi fiscali sulle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento del costo dell'abbonamento.

2. Sono siti culturali quelli riguardanti:

- a) musei e opere d'arte;
- b) università e istituti di ricerca;
- c) materie oggetto di esami scolastici e universitari nonché di concorsi pubblici.

ART. 6.

1. All'onere derivante dell'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0002170